

ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti:

1. D.P.R. 642/1972;
2. Art. 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000;
3. Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti - Risposta n. 321.
4. Agenzia delle Entrate – Risoluzioni n. 96/2013, 911/2014, 259/2014

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le **domande di partecipazione a gare pubbliche di appalto** presentate dalle imprese alle pubbliche amministrazioni sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che prevede l'applicazione di detto tributo *per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*, precisando che ***per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.***

Relativamente alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che:

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

1. *mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito **contrassegno**;*
2. ***in modo virtuale***, *mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.*

La disciplina del pagamento dell'imposta **in modo virtuale** è contenuta nell'art. 15 del D.P.R. 642/1972. Nell'ipotesi in cui l'impresa intenda avvalersi di tale modalità, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 15 del D.P.R. 642/1972. **L'impresa autorizzata** ad assolvere l'imposta con tale modalità dovrà pertanto dichiararlo nel **[MODELLO – Attestazione imposta di bollo](#)** e **allegare copia dell'autorizzazione rilasciata**

dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora invece non si adotti la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposito contrassegno. In tal caso, l'utente dovrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarandolo nel [MODELLO – Attestazione imposta di bollo](#), incollando sulla medesima attestazione i contrassegni telematici, annullarli mediante timbro e firma, in modo che sia comunque leggibile il codice numerico di 14 cifre presente sul contrassegno stesso. Sarà cura dell'utente conservare i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del D.P.R. 642/1972).

Infine, si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile ai documenti relativi ai contratti pubblici d'appalto la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo previste dal D.M. 17 giugno 2014, non trattandosi di documenti informatici fiscalmente rilevanti. Non è pertanto consentito l'assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso in questione, mediante versamenti con modello F23/F24.